



## Relazione

### ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

#### Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012

- **Codice della proposta:** COM(2022) 134 final del 31.3.2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0089(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

\*\*\*

#### Premessa: finalità e contesto

- *quadro normativo:*
  - *riferimenti:* Green Deal europeo ([https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal\\_en](https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en)); Strategia “Dal produttore al consumatore” ([https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy\\_en](https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en));
  - Regolamento (UE) n. 1308/2013, Regolamento (UE) 2017/1001, Regolamento (UE) 2019/787 e Regolamento (UE) n. 1151/2012;
- *finalità generali:* La proposta contribuisce agli obiettivi perseguiti dalla politica agricola comune (PAC), in particolare per migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società rivolte ai risultati in termini di sostenibilità economica, sociale e ambientale della produzione agricola.  
La proposta persegue 2 obiettivi generali:
  - 1) garantire una tutela efficace dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) nell'Unione, comprese procedure di registrazione più efficienti, al fine di ricompensare in modo equo i produttori per il loro impegno;
  - 2) aumentare l'adozione delle indicazioni geografiche (IG) in tutta l'Unione, a beneficio dell'economia rurale. Infatti, da un'analisi del numero di IG registrate nell'Unione, si evidenziano squilibri geografici, che rispecchiano esperienze e punti di partenza diversi

nella conservazione del patrimonio gastronomico e culturale degli Stati membri. Pertanto, una delle priorità della revisione delle IG è quella di promuovere l'adozione delle IG negli Stati membri in cui le stesse sono sottoutilizzate.

Gli obiettivi generali sopra indicati sono, a loro volta, articolati in 6 obiettivi specifici:

- 1) migliorare l'applicazione delle norme in materia di IG per tutelare meglio i DPI e proteggere meglio le IG su Internet, anche contro le registrazioni in malafede e le pratiche fraudolente e ingannevoli, gli usi nel sistema dei nomi di dominio e per lottare contro la contraffazione;
  - 2) razionalizzare e chiarire il quadro giuridico per semplificare e armonizzare le procedure per la domanda di registrazione di nuovi nomi e di modifiche di disciplinare;
  - 3) contribuire a rendere il sistema alimentare dell'Unione più sostenibile, integrando criteri specifici di sostenibilità;
  - 4) rafforzare la posizione dei produttori e delle associazioni di produttori al fine di gestire meglio il loro patrimonio di IG e incoraggiare lo sviluppo di strutture e partenariati all'interno della filiera alimentare;
  - 5) migliorare la corretta percezione del mercato e la conoscenza da parte dei consumatori della politica in materia di IG e dei simboli dell'Unione per consentire loro di compiere scelte di acquisto informate;
  - 6) salvaguardare la protezione delle denominazioni alimentari tradizionali per valorizzare e preservare meglio i prodotti e i metodi di produzione tradizionali
- *elementi qualificanti ed innovativi*: In generale, la proposta intende istituire un sistema unitario ed esclusivo di IG, che protegga i nomi di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli con caratteristiche, proprietà e notorietà aventi un legame con il loro luogo di produzione.

Oltre alle IG la proposta riguarda anche le norme relative alle specialità tradizionali garantite (STG), chiarendone in particolare la definizione.

Di contro, la proposta non modifica le norme relative alle "indicazioni facoltative di qualità", che sono state introdotte solo nel 2012 e le cui potenzialità devono ancora essere esplorate a fondo dagli Stati membri.

Infine, la proposta non riguarda le IG dei prodotti non agricoli (es: artigianato; prodotti industriali) per le quali la Commissione intende proporre un atto legislativo distinto. Più nel dettaglio, per contribuire alla transizione verso un sistema alimentare sostenibile e rispondere alle esigenze della società rivolte a metodi di produzione sostenibili, rispettosi dell'ambiente e del clima, che garantiscano il benessere degli animali, efficienti sotto il profilo delle risorse, socialmente ed eticamente responsabili, vengono introdotte disposizioni per incoraggiare i produttori di indicazioni geografiche a rispettare norme di sostenibilità, da inserire volontariamente all'interno dei disciplinari.

Viene istituito e mantenuto un registro elettronico dell'Unione delle indicazioni geografiche registrate come DOP o IGP. Il registro fornisce informazioni ai consumatori e agli operatori commerciali ed è accessibile al pubblico.

Per rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche e lottare in modo più efficace contro la contraffazione, la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche viene estesa anche ai nomi di dominio su Internet.

Vengono, inoltre, introdotte disposizioni volte a regolare l'utilizzo di una IG nella denominazione di vendita di un prodotto trasformato, il cui prodotto designato dall'IG sia un ingrediente, per garantirne la conformità a pratiche commerciali leali e senza indebolire o pregiudicare la notorietà del prodotto recante l'indicazione geografica.

Sono introdotti chiarimenti sulle norme che disciplinano la possibilità di continuare a usare nomi generici, in modo che i termini generici simili a un nome o a un'indicazione protetta o che ne fanno parte mantengano il loro carattere generico.

È chiarito, altresì, l'ambito di applicazione della protezione concessa a norma del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le limitazioni alla registrazione di nuovi marchi commerciali di cui alla direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, che sono in contrasto con la registrazione delle indicazioni geografiche. Tale chiarimento è necessario anche nel caso dei titolari di diritti di proprietà intellettuale anteriori, in particolare per quanto attiene ai marchi commerciali e ai nomi omonimi registrati come indicazioni geografiche.

Per far fronte alla concorrenza di altri operatori lungo la filiera alimentare, che può creare concorrenza sleale tra i produttori locali e quelli che operano su scala più ampia, nell'interesse di tutti i produttori coinvolti, viene introdotta la possibilità per un'unica associazione di produttori di intraprendere azioni specifiche a nome dei produttori. A tal fine viene introdotta la categoria dell' "associazione di produttori riconosciuta" e vengono stabiliti i criteri necessari per qualificarsi come tale e i relativi ulteriori diritti specifici, in particolare allo scopo di fornire alle "associazioni di produttori riconosciute" gli strumenti adeguati per far valere meglio i loro diritti di proprietà intellettuale contro le pratiche sleali.

In ordine alla relazione tra i nomi di dominio Internet e la protezione delle indicazioni geografiche, viene prevista per i soggetti portatori di un interesse legittimo in un'indicazione geografica – per cui è stata presentata la domanda di registrazione prima della registrazione del nome di dominio – la facoltà di chiedere la revoca o il trasferimento del nome di dominio in caso di conflitto. Sono previste, inoltre, disposizioni per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle misure correttive, il riconoscimento delle indicazioni geografiche nella risoluzione delle controversie e l'uso corretto dei nomi di dominio.

Viene chiarita la relazione tra marchi e indicazioni geografiche per quanto riguarda i criteri per il rigetto delle domande di marchio, l'annullamento dei marchi e la coesistenza tra marchi e indicazioni geografiche.

Infine, viene previsto che le procedure di registrazione, modifica e cancellazione delle indicazioni geografiche, compresa la procedura di esame e di opposizione, possano essere espletate ricorrendo all'assistenza dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), per l'esame delle domande.

## **A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

### **1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

- La proposta rispetta il principio di attribuzione in quanto la politica agricola comune (PAC), i requisiti e le norme per l'immissione sul mercato interno di prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, prodotti vitivinicoli aromatizzati e bevande spiritose e la garanzia dell'integrità del mercato interno sono questioni essenzialmente di competenza dell'Unione;
- La base giuridica è correttamente individuata negli articoli 43 (politica agricola comune – PAC) e 118 (diritti di proprietà intellettuale) TFUE;

### **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

- Il principio di sussidiarietà non si applica in quanto con i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) n. 1151/2012 l'Unione ha istituito un sistema esauriente per la protezione di nomi di prodotti specifici al fine di promuoverne le caratteristiche uniche, connesse all'origine geografica e al know-how tradizionale nel campo dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose. Gli Stati membri non possono pertanto agire individualmente per conseguire tale obiettivo strategico. Il rafforzamento dell'attuale sistema delle IG può essere raggiunto soltanto con un'azione a livello dell'Unione, ossia mediante la revisione dei suddetti regolamenti

### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

- La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto prevede modifiche limitate e mirate dell'attuale quadro legislativo in materia di IG che non vanno oltre quanto necessario per conseguire l'obiettivo di rafforzamento del sistema delle IG. Mantiene le specificità dei settori, armonizzando nel contempo le norme comuni a tutti i settori, in particolare le procedure di registrazione di un nome o di modifica del disciplinare, la protezione dei nomi, i controlli e l'applicazione.

## B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

### 1. Valutazione del progetto e urgenza

- La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva, con particolare riferimento agli obiettivi generali, in quanto la proposta di regolamento della Commissione coglie, sia pure parzialmente, alcune esigenze di protezione.
- Il progetto non è di particolare urgenza nonostante la Commissione abbia indicato nella proposta in parola soli 60 giorni per presentare i testi da inviare alla traduzione, in quanto i regolamenti (UE) n. 1151/2012 (DOP e IGP agricole ed alimentari) e 1308/2013 (DOP e IGP del vino) sono stati emendati dal regolamento (UE) 2021/2117, pubblicato nella GUUE il 6.12.2021.

### 2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

- Le disposizioni contenute nella proposta possono ritenersi conformi all'interesse nazionale nella parte in cui introducono miglioramenti nella protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, registrate nell'UE .
- **Le stesse, invece, devono ritenersi non conformi all'interesse nazionale nelle parti in cui: non introducono disposizioni più incisive relativamente alle ipotesi in cui le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono utilizzate come ingredienti e con riguardo al sistema dei nomi a dominio (Domain Names System - DNS). Inoltre, andrebbe contenuto il ricorso al potere di adottare atti delegati o di esecuzione da parte della Commissione, i quali potrebbero sottrarre competenze legislative ai co-legislatori e reintrodurne altre, già eliminate nella proposta presentata dalla Commissione europea.**

### 3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- *tempistica di adozione prevista:* in merito alla tempistica di adozione, vista la dimensione della proposta della Commissione, appare, allo stato, difficile definire un tempo limite per la conclusione dell'esame della proposta legislativa. In ogni caso si prevede che la proposta possa essere adottata nel corso del primo semestre del 2023, sotto presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione.
- *eventuali pareri già espressi dalla delegazione italiana in occasione di presentazioni, incontri, ecc.:* **la delegazione italiana ha sostenuto la dichiarazione comune di 15 Stati membri (Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca in qualità di osservatore, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Malta, Polonia, Portogallo, Romania) coordinata e presentata dalla Spagna al Consiglio AGRIFISH del 21 marzo 2021, con cui i co-patrocinatori concordano nel non attribuire competenze all'EUIPO (o ad altra agenzia dell'Unione) da parte della Commissione europea, nel mantenere su base volontaria dei gruppi dei produttori l'inserimento nei disciplinari di produzione delle DOP e delle IGP, di disposizioni inerenti la sostenibilità ambientale, sociale ed**

economica inserendo nel regolamento definizioni e criteri oggettivi da rispettare, nel rafforzare il ruolo dei gruppi dei produttori e nel potenziare il sistema dei controlli e l'enforcement delle DOP e delle IGP, nel Mercato Unico e nel nascente Mercato digitale dell'UE.

- **elementi di criticità;**

Gli elementi di criticità della proposta sono i seguenti:

- 1) tentativo di attribuire competenze della Commissione all'EUIPO, agenzia dell'UE di Alicante. Si ritiene che la Commissione o, in alternativa, gli Stati membri debbano avere competenza esclusiva sulle denominazioni di origine, anche attesa l'alta specificità del settore agroalimentare ed enologico che, in nessun modo, può essere esternalizzato a soggetti privati, privi delle specifiche e necessarie competenze tecniche in materia. Inoltre è opportuno un libero accesso, senza oneri, alle procedure di registrazione e modifica delle DOP;
- 2) definizione nel testo regolamentare dei requisiti della "genericità" e del "principio di evocazione". Difatti, occorre recepire nel testo normativo l'evoluzione giurisprudenziale in materia di evocazione e genericità, alla luce delle sentenze della Corte di giustizia dell'UE;
- 3) la necessità di integrare la protezione delle DOP e delle IGP nel sistema dei nomi a dominio (DNS) estendendo la tutela oltre ai country code Top-Level Domains (ccTLDs) (nomi di dominio di primo livello nazionale ) anche ai nomi di dominio generici ( es. commerciali, quali .com )
- 4) Gli articoli 32 e 33 definiscono i gruppi dei produttori. Tuttavia, occorre chiarire che i gruppi dei produttori, per poter esercitare qualsivoglia funzione, devono essere riconosciuti dallo Stato membro, mentre l'esistenza di due articoli distinti, l'uno rubricato "gruppo di produttori", l'altro "gruppo di produttori riconosciuto" sembra consentire l' istituzione di un gruppo privo di riconoscimento, ma dotato di numerose e rilevanti funzioni pubblicitarie. Inoltre, nell' articolo 32 è indicata la necessaria partecipazione degli agricoltori al gruppo, mentre nell' art. 33, la rappresentatività è calcolato con riferimento al prodotto finale trasformato. Non è chiaro, pertanto, il ruolo degli agricoltori.

## C. Valutazione d'impatto

### 1. Impatto finanziario

- *costi:* non sono previsti nuovi costi.
- *nuove risorse:* non sono previste nuove risorse.
- *copertura finanziaria:* a carico del bilancio UE.
- *eventuale riserva:* Si ritiene opportuno evidenziare che per poter procedere ad una

compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi.

## **2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

- *effetti in termini di semplificazione/armonizzazione/innovazione*: maggior protezione delle IG su Internet, anche con riguardo agli usi nel sistema dei nomi di dominio; miglior razionalizzazione e chiarezza del quadro giuridico; introduzione di criteri di sostenibilità su base volontaria; rafforzare la posizione dei produttori e delle associazioni di produttori; migliorare la corretta percezione del mercato e la conoscenza da parte dei consumatori della politica in materia di IG e dei simboli dell'Unione per consentire loro di compiere scelte di acquisto informate.

## **3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

- La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

## **4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

- *costi di adeguamento*: non ci sono costi di adeguamento connessi con la revisione
- *effetti in termini di semplificazione burocratica/normativa*: La proposta non presenta delle semplificazioni burocratiche mentre potrebbe essere valutata come semplificazione normativa la proposta della Commissione in quanto concentra disposizioni comuni, ora presenti in tre regolamenti in vigore, in un solo testo.

## **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

- *impatto positivo* derivato dalle norme di semplificazione e dal rafforzamento della posizione delle associazioni di produttori;
- *Costi*: non sono previsti ulteriori costi a carico di cittadini e imprese.

## **Altro**

--



## Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

### Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012

- **Codice della proposta:** COM(2022) 134 final del 31.3.2022.
- **Codice interistituzionale:** 2022/0089(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b> (articolo e paragrafo)	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria)	<b>Commento</b> (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012		I requisiti e le norme per l'immissione sul mercato interno di prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, prodotti vitivinicoli aromatizzati e bevande spiritose e la garanzia dell'integrità del mercato interno rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, che ha istituito un sistema normativo esauriente attraverso i regolamenti oggetto di revisione. Non sono previsti oneri finanziari o aggiuntivi. L'amministrazione con competenza prevalente è il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.